Assistente alla Vigilanza e accoglienza negli Uffici, Istituti e Luoghi della cultura afferenti i beni archeologici

INTRODUZIONE

☐ Definizione di 'bene culturale'

Il riconoscimento e la definizione di ciò che comunemente indichiamo come bene culturale è regolamentata attraverso alcuni articoli del Decreto legislativo 42/2004, il cosiddetto CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", con tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni (Decreti Legislativi nn. 156 e 157 del 24 marzo 2006, Decreti Legislativi nn. 62 e 63 del 26 marzo 2008 e, da ultimo, dall'art. 4-quinquies del Decreto Legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 agosto 2008, n. 129).

In sintesi:

- ⇒ All'articolo 2 del codice, si introduce il concetto di "patrimonio culturale" costituito a sua volta dai beni culturali e dai beni paesaggistici, ben distinti tra loro nei successivi commi 2 e 3. *Sono considerati:*
 - → BENI CULTURALI le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
 - → BENI PAESAGGISTICI gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
- ⇒ All'articolo 10, comma 1, il concetto di bene culturale (le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) viene definito in rapporto non alla natura ma al possesso dello stesso bene: si stabilisce infatti che la proprietà del bene culturale, in precedenza definito, è riferibile
 - allo Stato
 - alle regioni
 - agli enti pubblici territoriali
 - nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti
- ⇒ All'articolo 10, comma 2, viene chiarito che sono inoltre beni culturali:
 - a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi
 - b) gli archivi e i singoli documenti
 - c) le raccolte librarie delle biblioteche ...

⇒ All'articolo 10, comma 3, viene precisato che sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la 'dichiarazione dell'interesse culturale' (art. 13):

- a) le <u>cose immobili e mobili</u> che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
- b) gli <u>archivi</u> e i <u>singoli documenti</u>, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- c) le <u>raccolte librarie</u>, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
- d) le <u>cose immobili e mobili</u>, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, *della scienza*, *della tecnica*, *dell'industria* e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
- e) le <u>collezioni</u> o <u>serie di oggetti</u>, a chiunque appartenenti, *che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e* che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, *ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano* come complesso un eccezionale interesse (....).

⇒ All'articolo 10, comma 4, viene specificato che

sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

- a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
- b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio (....);
- c) i <u>manoscritti</u>, gli <u>autografi</u>, i <u>carteggi</u>, gli <u>incunaboli</u>, nonché i <u>libri</u>, le <u>stampe</u> e le <u>incisioni</u>, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
- d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
- e) le <u>fotografie</u>, <u>con relativi negativi e matrici</u>, le <u>pellicole cinematografiche</u> ed i <u>supporti</u> audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
- f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
- g) le <u>pubbliche piazze</u>, <u>vie</u>, <u>strade e altri spazi aperti urbani</u> di interesse artistico o storico;
- h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
- i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
- l) *le <u>architetture rurali</u>* aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

⇒ All'articolo 11, vengono individuati

i Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela, oltre quelli già citati nell'articolo 10. Si tratta di:

- **affreschi**, **stemmi**, **graffiti**, **lapidi**, **iscrizioni**, **tabernacoli** ed <u>altri ornamenti decorativi</u> di edifici esposti o non alla pubblica vista (il divieto di rimuoverli senza l'autorizzazione del Soprintendente è sancito dall'art. 50)
- **studi d'artista** (il divieto di cambiare destinazione d'uso a questi ambienti, qualora siano stati sedi di studi artistici, è sancito dall'art. 51)
- **aree pubbliche** (aventi valore archeologico, storico, artistico e *paesaggistico* nelle quali <u>vietare o</u> sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio art. 52)

- **opere di pittura**, di **scultura**, di **grafica** e **qualsiasi oggetto d'arte** <u>di autore vivente o la</u> cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni (a termini degli articoli 64 e 65, comma 4)
- opere d'architettura contemporanea di particolare valore artistico,
- fotografie (negativi e matrici), gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni od eventi di particolare interesse, sonore o verbali, realizzate oltre 25 anni fa
- mezzi di trasporto aventi più di 75 anni
- **beni** e gli **strumenti interessanti** per la storia della scienza e della tecnica aventi più di 50 anni
- vestigia del patrimonio storico della Prima guerra mondiale

☐ Definizione di 'Istituti e luoghi della cultura'

⇒ L'articolo 101 del Codice, definisce Istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

⇒ L'articolo specifica, inoltre, che si intende per:

- → museo, una struttura permanente che acquisisce, *cataloga*, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio
- → **biblioteca**, una struttura permanente che raccoglie, *cataloga* e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio
- → archivio, una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca
- → area archeologica, un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica
- → parco archeologico, un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeolo-giche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto
- → complesso monumentale, un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica
- ⇒ Pertanto, i luoghi di cultura SE APPARTENGONO A SOGGETTI PUBBLICI sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico
- ⇒ mentre, le strutture espositive e di consultazione nonché i 'luoghi di cultura' appena descritti, SE APPARTENGONO A SOGGETTI PRIVATI E SONO APERTI AL PUBBLICO espletano un servizio privato di utilità sociale
- ➤ Comunque, in base all'articolo 103 del Codice, l'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento

UFFICI, ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA AFFERENTI I BENI ARCHEOLOGICI

☐ Aree archeologiche

Premessa

- Da un punto di vista meramente museologico, i monumenti e le aree archeologiche non sono propriamente dei musei. All'interno dei monumenti e delle aree archeologiche possono trovare posto delle collezioni (frutto dei lavori di scavo o raccolte di oggetti erratici) gestite in forma di museo, ma generalmente manca il costante intento collezionistico che, viceversa, è alla radice stessa del concetto di museo come istituto.
- <u>Con il termine museo</u> si vuole indicare una struttura permanente che acquisisce, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio.
 - → Un parco archeologico ha dunque la caratteristica di non essere necessariamente circoscrivibile ad un'unica area ma di poter comprendere in sé più aree archeologiche, tra loro collegate secondo un percorso storico e didattico.

Definizione di AREA e PARCO ARCHEOLOGICO

Il complesso dei beni nazionali di carattere archeologico è considerato, dalla legislazione italiana, nell'ambito della **legge n. 1089 del 1º giugno 1939**, poi dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (che ha abrogato la legge 1089) <u>ed ora dal **Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**, ossia l'attuale *CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO* (avendo abrogato, a sua volta, il D.lgs. 490/1999) - che tutela tutte le cose d'interesse artistico e storico, ossia quell'insieme di cose che potremmo definire semplicemente **bene culturale**.</u>

- → In particolare, per oltre 60 anni, il Capo V della legge 1089, intitolato "disciplina dei ritrovamenti e delle scoperte", ha regolato nello specifico tutte le attività di tipo archeologico, oggi trasfusi nel CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, in particolare negli articoli 88 93.
- → Inoltre, sempre nel Codice, all'articolo 1, comma 2, viene affermato: "la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura". Tra i vari soggetti a tutela sono le aree archeologiche, i parchi archeologici e le zone di interesse archeologico.
 - All'occorrenza, si vedano sul Codice gli articoli: 88, 97 e 175; poi, gli articoli: 10, 28, 54, 90, 91, 94, 101, 129, 142, 157; ma anche: 2, 12, 44, 52, 64, 68, 137, 174, 178 e 179.
- ⇒ Per area archeologica (o sito archeologico) si intende un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica (art. 101, comma 2, lettera d), del Codice).
 - → Si tratta dunque di uno spazio circoscrivibile, di estensione variabile, all'interno del quale sono presenti chiare evidenze archeologiche.
- ⇒ **Un parco archeologico** è, invece, un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto (art. 101, comma 2, lettera *e*), del Codice)).

Definizione di ZONA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

Una zona di interesse archeologico si differenzia nettamente dal concetto di area e di parco archeologico, poiché identifica una porzione piuttosto estesa di territorio senza il necessario riferimento ad un monumento principale.

- → Essa rappresenta quindi il contesto ambientale nel quale è inserito un bene archeologico, la cui alterazione potrebbe pregiudicare una più completa conoscenza del bene stesso.
- → Il vincolo a cui è sottoposta la zona di interesse archeologico è soprattutto di tipo paesaggistico e viene infatti contemplata dalla legislazione italiana, in particolare
 - dall'Art. 1, lettera m., della legge n. 431 dell'8 agosto 1985, concernente le disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale,
 - e dall'Art. 142, lettera m) del Codice, intitolato "Aree tutelate per legge".

In realtà, zone a interesse archeologico possono essere considerate anche quelle aree che potremmo meglio definire a *rischio archeologico*, ossia porzioni di territorio che, sulla base di ricerche storico-documentarie, geologiche e geomorfologiche e dell'esistenza di sporadiche evidenze archeologiche, possono potenzialmente conservare nel loro sottosuolo testimonianze di rilevante interesse archeologico.

LA VIGILANZA negli istituti e luoghi della cultura

☐ Procedure per l'attuazione delle misure di sicurezza

Gli oggetti contenuti in un museo, biblioteca, archivio, i monumenti e le aree archeologiche sono per definizione cose o insiemi di cose a cui per consuetudine si attribuisce grande valore: simbolico-culturale e non di rado economico.

→ Sempre per definizione questi **beni culturali** sono destinati alla pubblica fruizione, in quanto beni pubblici (se di proprietà pubblica) ed espletano un servizio pubblico. Invece, se di proprietà privata e sono 'fruibili' (aperti, visibili) al pubblico, espletano un servizio privato di utilità sociale; **ciò che li accomuna**, comunque, è anche il fatto che essi devono essere sorvegliati.

⇒ I beni – generalmente - sono minacciati da cinque diverse tipologie di rischio:

- i danni involontari e il vandalismo
- il furto
- l'incendio
- l'allagamento
- l'attentato
- ⇒ Non esistono sistemi infallibili per ridurre a zero tali rischi, ma esistono tuttavia delle buone procedure che possono aiutare a ridurne al minimo la portata,
 - → alcune delle quali riguardano il personale destinato alla custodia e/o vigilanza, a cui soprattutto spetta l'azione di prevenzione che sarà tanto più efficace quanto più verranno rispettate alcune norme basilari, ovvero, la perfetta conoscenza:
 - della topografia del museo, della biblioteca, dell'archivio, del monumento o dell'area archeologica e in particolare dell'area in cui si sta prestando servizio o che si ha in custodia (porte, finestre, scale, ascensori, uscite di sicurezza)

- della localizzazione degli apparecchi telefonici e la conoscenza mnemonica di alcuni numeri di emergenza
- della localizzazione degli impianti di sicurezza antincendio (estintori, idranti, interruttori di sicurezza) e del loro funzionamento
- del funzionamento dei sistemi di allarme
- delle procedure di evacuazione
- ⇒ Nonostante gli edifici pubblici debbano essere dotati di impianti antincendio, è importante attenersi ad alcune regole base, ovvero:
 - essere a conoscenza dell'ubicazione dei pulsanti di allarme e dei telefoni ed essere a conoscenza del numero per le emergenze
 - essere a conoscenza dell'ubicazione degli estintori e degli idranti in dotazione al fine di favorire l'intervento dei vigili del fuoco
 - conoscere l'uso degli estintori
 - rispettare e far rispettare il divieto di fumare
 - non creare depositi di materiali infiammabili
 - tenere liberi i passaggi e le uscite di sicurezza
 - segnalare sempre ogni malfunzionamento dell'impianto elettrico e illuminotecnica
 - ➤ Qualora si scopra un focolaio di incendio si dovrà agire con rapidità e calma rispettando il seguente ordine di azioni:
 - dare l'allarme
 - non creare panico
 - solo in un secondo tempo, senza mettere a repentaglio la propria incolumità, tentare di spegnere il focolaio seguendo le eventuali istruzioni ricevute

> In caso di emergenza sanitaria rispettare la seguente procedura:

- allontanare i curiosi
- valutare la gravità del caso
- accertarsi della presenza di medici o infermieri tra il pubblico in grado di fornire il primo soccorso
- avvisare o far avvisare tempestivamente i servizi di pronto soccorso
- → Malgrado la conoscenza di alcune minime nozioni di pronto soccorso che possono in determinati casi salvare una vita, il personale non deve mai sostituirsi al personale medico o paramedico.
- ⇒ Tra coloro che operano all'interno di un luogo aperto al pubblico e a contatto con esso, è bene che il personale osservi alcune norme di comportamento fondamentali, ovvero:
 - → il rispetto rigoroso degli orari di apertura e chiusura
 - → la cura nel vestire, sia che si adotti una divisa che nel caso non sia prevista
 - → il contegno nello svolgere le proprie funzioni
 - \rightarrow non fumare
 - → non mangiare né bere in pubblico
 - → anche nel caso in cui si tratti di apostrofare comportamenti scorretti del pubblico, usare un tono fermo ma mai aggressivo o maleducato
 - → non perdere mai la calma, non avventurarsi in lunghe e inutili discussioni e all'occorrenza invitare il visitatore a rivolgersi alla direzione
 - → in situazioni difficili (violenza, malattia mentale, esibizionismo) evitare di intervenire da soli e chiedere aiuto ai colleghi o alle forze dell'ordine

→ Fornire, se necessario, il punto di pronto soccorso più vicino e i numeri di telefono per contattarlo



All'occorrenza si invita a leggere anche quanto riportato nelle nostre ulteriori dispensine:

- ⇒ I servizi al pubblico in musei, aree archeologiche, archivi e biblioteche:
 - Statuti e Regolamenti: Diritti e Doveri degli Utenti
 - Cataloghi, Inventari, Repertori, e altri strumenti di ricerca
- ⇒ Strutture e sedi dell'Amministrazione:
 - Caratteristiche e Impianti
 - Standard minimi per l'accesso al Pubblico